

Vademecum aggiornato sull'obbligo di adesione al Codice deontologico per gestori patrimoniali

Zurigo, 7 giugno 2010

Gentili signore, egregi signori,

Il 30 settembre 2009 è scaduto il termine transitorio previsto nella circolare FINMA 2008/8 «Appello al pubblico per gli investimenti collettivi» ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi (**LICol**; in vigore dal 1.1. 2007) e con ciò il termine assegnato ai gestori patrimoniali per aderire a regole di condotta di organizzazioni settoriali riconosciute dalla FINMA. In merito a questa scadenza l'OAD PolyReg ha informato i propri membri a più riprese, precisamente in tutti i corsi di formazione continua 2008 e 2009, tramite appositi rinvii in occasione di nuove affiliazioni a partire da aprile 2009, così come nelle circolari del 24 novembre 2008 e del 9 giugno 2009. Tuttavia si è constatato che in parte ancora sussistono dubbi in merito all'obbligo di aderire al Codice deontologico; onde dissiparli vi preghiamo cortesemente di attenervi scrupolosamente alle indicazioni fornite nella presente.

Distinti saluti

Matthias Schaad
Direttore dell'OAD PolyReg

Questo vademecum mi concerne?

La seguente affermazione corrisponde?

„Come gestore patrimoniale utilizzo quali strumenti d'investimento per i miei clienti quote di investimenti collettivi di capitale (cioè fondi d'investimento, SICAV, SICAF, ETF, Hedge Funds, ecc.) rispettivamente acquisto su incarico di clienti quote di investimenti collettivi“.

La seguente affermazione corrisponde?

„I miei clienti non sono esclusivamente investitori qualificati“.

→ Se nel suo caso corrispondono **entrambe** le affermazioni di cui sopra, lei ha l'obbligo di aderire al **Codice deontologico (CD)**. In questo caso continui a leggere la presente, per favore!

1. Per chi sussiste l'obbligo di aderire al CD?

Devono aderire a norme comportamentali di un'organizzazione settoriale riconosciute dalla FINMA i gestori patrimoniali (**GP**) che per i loro clienti acquistano una qualsiasi forma di investimento collettivo di capitale e i cui clienti non sono esclusivamente degli investitori qualificati (**IQ**) ai sensi della LICol. Attraverso l'adesione del GP al Codice deontologico i suoi clienti vengono considerati ex lege degli IQ.

2. Da cosa si deduce ciò?

All'acquisto di quote di investimenti collettivi da parte di GP si presenta un problema in relazione all'«**appello al pubblico**»: secondo l'art. 3 LICol è considerata appello al pubblico ogni pubblicità che non si rivolga esclusivamente ad IQ. La distribuzione di quote di un fondo di investimento collettivo è un'attività soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LICol e costituisce nel contempo appello al pubblico (**cf. schema 1**).

L'appello al pubblico senza autorizzazione è **punibile** giusta l'art. 148 cpv. 1 lett. d LICol (pena detentiva sino a 3 anni).

Non si tratta di appello al pubblico se le quote di investimenti collettivi vengono offerte o distribuite esclusivamente ad IQ ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LICol.

Sono considerati IQ ad esempio i privati facoltosi. In base alla concretizzazione contenuta nell'art. 6 dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (**OICol**) e nella circolare FINMA 2008/8, cifre 13 ss., è considerato privato facoltoso chi conferma per scritto di disporre direttamente o indirettamente, al momento

dell'acquisizione, di investimenti finanziari per almeno 2 milioni di franchi.

Se un privato non adempie questo requisito si tratta di appello al pubblico. **Non si considera invece appello al pubblico nemmeno** il caso in cui un ordine di sottoscrivere delle quote di investimenti collettivi per conto di un cliente venga dato sulla base di un contratto scritto di gestione patrimoniale, se questo contratto è stato concluso con un GP indipendente che soddisfi i requisiti di cui all'art. 6 cpv. 2 OICol (cf. circolare FINMA 2008/8, cifre 6 ss.).

Secondo l'art. 6 cpv. 2 OICol, gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con un GP indipendente (= non facente parte di una banca o di un commerciante di valori mobiliari) sono considerati qualificati se il GP è sottoposto alla LRD e alle norme di comportamento di un'organizzazione settoriale riconosciute dalla FINMA (e il contratto di gestione patrimoniale è conforme alle direttive riconosciute di un'organizzazione settoriale).

L'OAD PolyReg dispone dal 27 aprile 2009 di un Codice deontologico riconosciuto dalla FINMA sulla base della circolare FINMA 2009/1, e quale organizzazione settoriale accoglie da giugno 2009 domande di adesione.

3. Quali sono i vantaggi di un CD?

GP sottoposti ad un Codice deontologico possono acquistare per i loro clienti quote di ogni investimento collettivo di capitali immaginabile, indipendentemente dal fatto che si tratti di un investimento collettivo svizzero o estero, approvato o meno.

I clienti del GP che ha aderito ad un Codice deontologico vengono considerati IQ. Con ciò il GP **esclude la punibilità per appello al pubblico inautorizzato (cf. schema 2)**.

I GP che aderiscono al Codice deontologico dell'OAD PolyReg (PolyAsset) dispongono di un label che possono impiegare nel contesto della fornitura di servizi finanziari, ad esempio sulla loro carta da lettere intestata o sul loro sito web.

Il marchio indica che il GP in questione, in quanto sottoposto al Codice deontologico, soddisfa dei requisiti qualitativi accresciuti, e si presenta così:



4. Quali sono le alternative?

A causa dell'obbligo di autorizzazione per la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale di cui all'art. 19 LICol e della pena comminata nell'art. 148 cpv. 1 lett. d LICol c'è **solo un'alternativa** per GP: non impiegare investimenti collettivi di capitale.

Attenzione: L'autorizzazione come distributore dalla FINMA permette tuttavia soltanto la distribuzione di investimenti collettivi di capitale determinati ammessi in Svizzera (cfr. schema 3, art. 30 OICol) cioè intermediazione di vendita. Invece l'attività di GP è un'intermediazione di acquisto. Le imprese che le esercitano entrambe devono soddisfare i requisiti regolamentari previsti sia per i distributori sia per i gestori patrimoniali. Non possono operare anche come distributori nei confronti di un cliente di gestione patrimoniale.

5. È scaduto il termine per l'adesione – cosa fare?

Se questo vademecum la riguarda e non ha ancora aderito a norme comportamentali riconosciute dalla FINMA, dal 1° ottobre 2009 lei sta lavorando **illegalmente**, qualora lei ancora acquisti quote di investimenti collettivi di capitale per i suoi clienti che non siano investitori qualificati.

Per rimediare a questo stato, è necessaria un'immediata adesione ad un Codice deontologico. Per aderire al Codice deontologico PolyAsset la preghiamo di inoltrarci a stretto giro di posta una richiesta di adesione adeguatamente compilata. Trova il formulario per la richiesta su:

<http://www.polyreg.ch/i/formulare/srunterstellung.pdf>

Fino all'accoglimento della richiesta d'adesione vanno evitati ulteriori acquisti di quote di investimenti collettivi di capitale. Le quote già acquistate possono tuttavia essere tenute e non devono essere vendute.

6. Di cosa bisogna ulteriormente tener conto / costi?

Il Codice deontologico impone imperativamente alcune modalità e alcuni contenuti contrattuali nei suoi contratti di gestione patrimoniale. L'adesione al Codice deontologico implica anche che dal momento dell'adesione lei debba offrire ai nuovi clienti dei contratti di gestione patrimoniale conformi al Codice.

Ciò comporta eventualmente un adattamento dei suoi contratti standard. Per facilitarle questo adeguamento, l'OAD PolyReg le mette a disposizione una lista di controllo (Prüfbericht A – attualmente disponibile solo in tedesco) e le offre anche un servizio di compliance contrattuale preliminare. La lista di controllo si può scaricare da:

<http://www.polyreg.ch/d/formulare/pruefbericht-sr-a.pdf>

Dopo l'adesione al codice, per l'adeguamento formale dei contratti con i clienti già presenti da tempo, il termine scade il 31 dicembre 2010. Questo termine non è prorogabile.

L'adesione al Codice deontologico comporta da parte di PolyReg costi supplementari di CHF 800.- (forfait). I GP PolyAsset nominano e incaricano invece direttamente il loro revisore addetto per il controllo dell'attuazione del Codice deontologico, e possono così influenzare i costi derivanti dai controlli.

7. Dove posso trovare informazioni su PolyAsset?

Il Codice deontologico PolyAsset, il Regolamento sul controllo del rispetto del codice deontologico e sul suo sanzionamento, le liste di controllo (Prüfberichte A e B, disponibili al momento solo in tedesco) così come il formulario per la richiesta di adesione si possono scaricare online da:

<http://www.polyreg.ch/i/mitgliedschaft/standesregeln.html>

8. Dove posso trovare ulteriori informazioni?


Ulteriori informazioni si trovano presso la FINMA. Consideri in particolare:

<http://www.finma.ch/d/regulierung/Documents/finma-rs-2008-08.pdf>
<http://www.finma.ch/f/regulierung/Documents/finma-rs-2008-08-f.pdf>
<http://www.finma.ch/d/regulierung/Documents/finma-rs-2008-10.pdf>
<http://www.finma.ch/f/regulierung/Documents/finma-rs-2008-10-f.pdf>


nonché:

<http://www.finma.ch/i/faq/beaufsichtigte/Seiten/faq-vermoegensverwaltung.aspx>

Schema 1: Sistema LICol



Schema 2: Sistema LICol/GP sottoposto ad un Codice deontologico



Schema 3: Sistema LICol/Distributore autorizzato

